

COMUNE DI BELFIORE

TITOLO 01

PRINCIPI FONDAMENTALI

ART. 01

(OGGETTO DELLO STATUTO)

01. IL PRESENTE STATUTO DETTA LE DISPOSIZIONI FONDAMENTALI PER L'ORGANIZZAZIONE DEL COMUNE DI BELFIORE IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 , SULL'ORDINAMENTO DELLE AUTONOMIE LOCALI.

02. I PRINCIPI FONDAMENTALI DETTATI DAL PRESENTE STATUTO E DALLA LEGGE VENGONO ATTUATI CON APPOSITI REGOLAMENTI.

ART. 02

(FINALITA' ED OBIETTIVI DELL'AZIONE COMUNALE)

01. IL COMUNE DI BELFIORE SVOLGE LE FUNZIONI ATTRIBITEGLI DALLE LEGGI NAZIONALI E REGIONALI, NONCHE' QUELLE CHE RITENGA DI INTERESSE DELLA PROPRIA COMUNITA', AL FINE DI VALORIZZARE LA PERSONA, SECONDO I PRINCIPI DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE DETTATI ANCHE DALLA COSTITUZIONE.

02. IN PARTICOLARE RICONOSCE COME RISORSA E VALORE FONDAMENTALE LA FAMIGLIA NEL SUO RAPPORTO COL TERRITORIO E AD ESSA FARA' RIFERIMENTO NEL PREDISPORRE PIANI E PROGRAMMI DELL'AMMINISTRAZIONE.

03. I SERVIZI COMUNALI SONO RIVOLTI AL RISPETTO DEI VALORI SOCIALI, ETICI E MORALI PROPRI DELL'ISTITUZIONE FAMILIARE. NEL RISPETTO DI TALI FINI, IL COMUNE DI BELFIORE OPERA CON EFFICIENZA, ECONOMICITA', TRASPARENZA, PARTECIPAZIONE E RESPONSABILITA', FAVORENDO PURE LA REALIZZAZIONE DELLA PARITA' UOMO-DONNA ANCHE NEL CAMPO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, OLTRECHE' LE INIZIATIVE CULTURALI, DI EDUCAZIONE E DI COOPERAZIONE ALLA PACE.

04. IL COMUNE DI BELFIORE PER ARRESTARE IL FLUSSO MIGRATORIO VERSO ALTRI COMUNI, SPECIALMENTE DELLE NUOVE FAMIGLIE, FAVORISCE IL RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE E LO SVILUPPO DELL'EDILIZIA POPOLARE, PUBBLICA E PRIVATA.

05. IL COMUNE CONSIDERA ALTRESI' IL DIRITTO AL LAVORO DEI PROPRI CITTADINI UN VALORE FONDAMENTALE: PROMUOVE LE CONDIZIONI CHE LO RENDANO EFFETTIVO, FACILITA L'INSEDIAMENTO DI ATTIVITA' PRODUTTIVE, NELLA SALVAGUARDIA DEI VALORI DELL'AMBIENTE, DEL PATRIMONIO STORICO-ARTISTICO E NEL RISPETTO DELLE ECONOMIE TRADIZIONALI QUALI LA PRODUZIONE DELLA FRUTTA E AGRICOLA IN GENERE, L'ATTIVITA' INDUSTRIALE, ARTIGIANALE E COMMERCIALE E QUALSIASI ALTRA ATTIVITA' CHE SIA IN SINTONIA CON I PRINCIPI STABILITI NEL PRESENTE ARTICOLO.

ART. 03

(COLLABORAZIONE)

01. IL COMUNE, PRIMA DI ASSUMERE E DI DISCIPLINARE L'ESERCIZIO DI FUNZIONI O DI SERVIZI PUBBLICI, VALUTA L'OPPORTUNITA' DI ESERCITARLI NELLE FORME DI ASSOCIAZIONE O COOPERAZIONE PREVISTE DALLA LEGGE, TENENDO CONTO DELL'OMOGENEITA' DELL'AREA TERRITORIALE INTERESSATA, DELLE EVENTUALI TRADIZIONI DI COLLABORAZIONE PRECEDENTI E DELLE ECONOMIE DI GESTIONE CONSEGUIBILI, IN OTTEMPERANZA DEI

PROGRAMMI PREVISTI.

02. IL COMUNE A TALE SCOPO PROMUOVE FORME DI CONSULTAZIONE CON I COMUNI CONTERMINI.

03. IL COMUNE PROMUOVE ALTRESI', UNITAMENTE AD ALTRI COMUNI - FORME DI COLLABORAZIONE CON LA PROVINCIA, PARTICOLARMENTE IN TEMA DI REALIZZAZIONE DI OPERE DI RILEVANTE INTERESSE PROVINCIALE; NONCHE' FORNENDO ALLA STESSA PROPOSTE NEL CAMPO DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, TERRITORIALE ED AMBIENTALE.

ART. 04

(STEMMA E GONFALONE)

01. LO STEMMA DEL COMUNE E' RAPPRESENTATO DA: N. 03 FIORI DI NINFEA APERTI DI CINQUE PETALI D'ARGENTO GAMBUTI DI VERDE, DUE DECUSSATI ED UNO IN PALO ATTRAVERSANTE, SU CAMPO ROSSO, CON CORONA DI COMUNE IN ARGENTO.

02. IL GONFALONE DEL COMUNE HA LA FOGGIA SEGUENTE:

A) DIMENSIONI ML. 0,80 X 1,60

B) DRAPPO INTERAMENTE DI COLORE BIANCO

C) STEMMA COME DA DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO IN DATA 18.02.1934 "DI ROSSO A TRE FIORI DI NINFEA APERTI DI CINQUE PETALI D'ARGENTO GAMBUTI DI VERDE, DUE DECUSSATI E UNO IN PALO ATTRAVERSANTE"

D) SCRITTA "CENTRATA" IN ARGENTO

E) CORONA DI COMUNE IN ARGENTO

F) FRONDA DI ALLORO DI VERDE CON BACCHE D'ORO

G) FRONDA DI QUERCIA DI VERDE CON GHIANDE D'ORO

H) NASTRO CENTRALE TRICOLORE

I) RICAMI DI ARGENTO

L) FRANGIA IN ARGENTO

M) CORDONI E FIOCCHI IN ARGENTO

N) "CRAVATTA" CON COLORI NAZIONALI

O) PARTI METALLICHE ARGENTATE

P) VELLUTO IN COLORE BIANCO-ROSSO-VERDE ALTERNATI

Q) BULLETTE IN ARGENTO.

03. L'USO DEI SIMBOLI COMUNALI E' DISCIPLINATO DAL REGOLAMENTO.

TITOLO 02

IL TERRITORIO DEL COMUNE

ART. 05

(SEDE COMUNALE)

01. IL COMUNE HA SEDE NEL CAPOLUOGO.

02. IL SINDACO, IN PARTICOLARI CIRCOSTANZE, PUO' CONVOCARE GLI ORGANI DEL COMUNE ANCHE IN SEDI DIVERSE DALLA RESIDENZA MUNICIPALE.

TITOLO 03

ORGANI ELETTIVI DEL COMUNE

ART. 06

(GLI ORGANI DEL COMUNE)

01. SONO ORGANI ELETTIVI DEL COMUNE, IL CONSIGLIO COMUNALE, LA GIUNTA

COMUNALE ED IL SINDACO.

02. IL CONSIGLIO E' L'ORGANO DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO POLITICO AMMINISTRATIVO.

03. LA GIUNTA E' ORGANO DI GESTIONE AMMINISTRATIVA.

04. IL SINDACO E' IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE, CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E UFFICIALE DI GOVERNO PER I SERVIZI DI COMPETENZA STATALE.

ART. 07

(IL CONSIGLIO COMUNALE)

01. L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE, LA SUA DURATA IN CARICA, IL NUMERO DEI CONSIGLIERI E LA LORO POSIZIONE GIURIDICA SONO REGOLATI DALLA LEGGE.

02. IL CONSIGLIO COMUNALE DURA IN CARICA SINO ALLA ELEZIONE DEL NUOVO, LIMITANDOSI DOPO LA PUBBLICAZIONE DEL DECRETO DI INDIZIONE DEI COMIZI ELETTORALI, AD ADOTTARE GLI ATTI URGENTI ED IMPROROGABILI.

ART. 08

(DIRITTI E POTERI DEI CONSIGLIERI)

01. INERISCONO AL MANDATO DI CIASCUN CONSIGLIERE:

A) IL DIRITTO DI INIZIATIVA IN MERITO ALLE DELIBERAZIONI CONSILIARI;
B) LA PRESENTAZIONE DI INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE E MOZIONI E LE EVENTUALI ALTRE FORME DI INTERVENTO STABILITE DAL REGOLAMENTO;
C) IL DIRITTO DI OTTENERE DA TUTTI GLI ORGANI ED UFFICI COMUNALI, DAGLI ENTI, DALLE AZIENDE E DELLA STRUTTURE DIPENDENTI DAL COMUNE LE INFORMAZIONI ED I DOCUMENTI NECESSARI PER ESPLETARE IL PROPRIO MANDATO SECONDO QUANTO DISCIPLINATO DALL'APPOSITO REGOLAMENTO.

02. PER L'ESERCIZIO DEI LORO DIRITTI E POTERI I CONSIGLIERI COMUNALI POSSONO CHIEDERE L'AUSILIO TECNICO DEL SEGRETARIO COMUNALE.

03. IL REGOLAMENTO DISCIPLINERA' LE FORME E I MODI PER L'ESERCIZIO DEI DIRITTI E DEI POTERI DEI CONSILIERI.

ART. 09

(DOVERI DEI CONSIGLIERI COMUNALI)

01. CIASCUN CONSIGLIERE COMUNALE HA IL DOVERE DI ESERCITARE IL PROPRIO MANDATO PER PROMUOVERE IL BENESSERE DELL'INTERA COMUNITA' LOCALE.

02. I CONSIGLIERI COMUNALI HANNO IL DOVERE DI INTERVENIRE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO E DELLE COMMISSIONI DELLE QUALI SIANO MEMBRI.

03. I CONSIGLIERI COMUNALI CHE, SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO, NON INTERVENGANO A TRE SEDUTE CONSECUTIVE DEL CONSIGLIO SONO DICHIARATI DECADUTI, SECONDO LE MODALITA' PREVISTE DAL REGOLAMENTO.

ART. 10

(GRUPPI CONSILIARI)

01. I CONSIGLIERI SI RIUNISCONO IN GRUPPI, ANCHE MISTI, FORMATI DI ALMENO TRE COMPONENTI, ED ELEGGONO IL LORO CAPOGRUPPO DANDONE

COMUNICAZIONE AL SINDACO.

02. CIASCUN GRUPPO PUO' ANCHE ESSERE FORMATO DA UNO O DUE CONSIGLIERI, SE UNICI ELETTI IN LISTA CHE HA PARTECIPATO ALLA CONSULTAZIONE ELETTORALE.

03. LE MODALITA' DI FORMAZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI SONO STABILITI DAL REGOLAMENTO.

ART. 11

(DIMISSIONI DEI CONSIGLIERI)

01. LE DIMISSIONI DEI CONSIGLIERI COMUNALI DEVONO ESSERE PRESENTATE PER ISCRITTO AL SINDACO ED HANNO EFFICACIA DAL MOMENTO DELLA ACQUISIZIONE DELLA RELATIVA COMUNICAZIONE AL PROTOCOLLO COMUNALE.

02. LE DIMISSIONI NON SONO REVOCABILI E SONO COMUNICATE PER OPPORTUNA CONOSCENZA AL CONSIGLIO COMUNALE NELLA SUA PRIMA RIUNIONE.

ART. 12

(LAVORI DEL CONSIGLIO)

01. IL SINDACO PRESIEDE IL CONSIGLIO COMUNALE. IN CASO DI SUA ASSENZA O IMPEDIMENTO IL CONSIGLIO E' PRESIEDUTO DAL VICESINDACO E, IN CASO DI IMPEDIMENTO ANCHE DI QUESTI, DALL' ASSESSORE ANZIANO.

QUALORA NON SIANO PRESENTI IN AULA IL SINDACO E GLI ALTRI ASSESSORI, IL CONSIGLIO COMUNALE E' PRESIEDUTO DAL CONSIGLIERE ANZIANO.

02. IL CONSIGLIO COMUNALE, OLTRE CHE PER L'ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA, DEVE ESSERE CONVOCATO ALMENO DUE VOLTE ALL'ANNO PER L'ESAME E L'APPROVAZIONE DEI BILANCI, DEI PIANI E DEI PROGRAMMI.

03. IL CONSIGLIO DEVE, INOLTRE, ESSERE RIUNITO ENTRO 60 GIORNI QUANDO VENGA ESERCITATO UN DIRITTO DI INIZIATIVA.

04. IL REGOLAMENTO DOVRA' STABILIRE LE MODALITA' DI ESAME DELLE INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE E MOZIONI PRESENTATE DAI CONSIGLIERI.

05. IL CONSIGLIO DEVE ESSERE RIUNITO ENTRO 20 GIORNI QUANDO LO RICHIEDA ALMENO UN QUINTO DEI CONSIGLIERI.

06. ALMENO UNA VOLTA ALL'ANNO IL CONSIGLIO DEVE ESSERE CONVOCATO PER ESERCITARE IL CONTROLLO SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI E SULLA GESTIONE RISULTANTI DALLA RELAZIONE DELLA GIUNTA.

07. LE PROPOSTE DI DELIBERAZIONI PREVISTE DALL' ARTT. 32 - COMMA 02 LETTERA B) DELLA LEGGE 142/90 DEVONO ESSERE DISCUSSE DAL CONSIGLIO COMUNALE IN SEDUTA ORDINARIA. LE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE SONO SOTTOSCRITTE DAL SINDACO E DAL SEGRETARIO COMUNALE.

ART. 13

(CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE)

01. IL SINDACO CONVOCA IL CONSIGLIO IN VIA ORDINARIA O D'URGENZA CON AVVISO DI CONVOCAZIONE CONTENENTE L'ORDINE DEL GIORNO.

02. NEL CASO DI PRIMA CONVOCAZIONE ORDINARIA L'AVVISO DELLA CONVOCAZIONE DEVE ESSERE NOTIFICATO AI CONSIGLIERI ALMENO CINQUE GIORNI

PRIMA DELLA SEDUTA.

03. EVENTUALI SEDUTE DI SECONDA CONVOCAZIONE DEVONO ESSERE STABILITE CONTEMPORANEAMENTE NELL'AVVISO DI PRIMA CONVOCAZIONE.

04. NEL CASO DI CONVOCAZIONE D'URGENZA IL TERMINE PREVISTO AL COMMA 02 E' RIDOTTO A 24 ORE PRIMA DELLA SEDUTA.

05. LA NOTIFICAZIONE DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE PUO' ESSERE ESEGUITA IN UNO DEI SEGUENTI MODI:

A) MEDIANTE IL MESSO COMUNALE E DI CONCILIAZIONE;

B) MEDIANTE TELEGRAMMA O RACCOMANDATA;

C) MEDIANTE CONSEGNA DELL'AVVISO A MANI DELL'INTERESSATO O CONVIVENTI, CHE SOTTOSCRIVE PER RICEVUTA;

D) MEDIANTE MODALITA' EQUIPOLLENTI, PREVISTE DAL REGOLAMENTO.

ART. 14

(ORDINE DEL GIORNO DELLE SEDUTE)

01. L'AVVISO DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEVE ESSERE AFFISSO ALL'ALBO PRETORIO CONTESTUALMENTE ALL'ORDINE DEL GIORNO.

02. L'ORDINE DEL GIORNO VIENE REDATTO DAL SINDACO.

03. IL CONSIGLIO NON PUO' DISCUTERE E DELIBERARE SU ARGOMENTI CHE NON SIANO ISCRITTI ALL'ORDINE DEL GIORNO.

04. IL SINDACO E' TENUTO A RIUNIRE IL CONSIGLIO, IN UN TERMINE NON SUPERIORE A VENTI GIORNI, QUANDO LO RICHIEDA UN QUINTO DEI CONSIGLIERI, INSERENDO ALL'ORDINE DEL GIORNO LE QUESTIONI RICHIESTE.

ART. 15

(PUBBLICITA' DELLE SEDUTE E DURATA DEGLI INTERVENTI)

01. LE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE SONO PUBBLICHE.

02. IL REGOLAMENTO PUO' STABILIRE IN QUALI CASI IL CONSIGLIO SI RIUNISCE IL SEDUTA SEGRETA.

03. IL REGOLAMENTO PUO' STABILIRE LIMITI ALLA DURATA DEGLI INTERVENTI DEI CONSIGLIERI.

ART. 16

(VOTO PALESE E SEGRETO)

01. IL CONSIGLIO COMUNALE VOTA IN MODO PALESE, ED ESCLUSIONE DELLE DELIBERAZIONI CONCERNENTI PERSONE O DI ALTRE DELIBERAZIONI OVE SIA PREMINENTE, A GIUDIZIO DI CHI PRESIEDE IL CONSIGLIO, L'ESIGENZA DI TUTELARE LA RISERVATEZZA OPPURE LA LIBERTA' DI ESPRESSIONE DELLE CONVINZIONI ETICHE O MORALI DEL CONSIGLIERE. IN TALI CASI ANCHE LE SEDUTE E' SEGRETA.

02. IL REGOLAMENTO STABILIRA' I CASI NEI QUALI LE VOTAZIONI RIGUARDANTI LE PERSONE AVVENGONO IN MODO PALESE.

ART. 17

(MAGGIORANZA RICHIESTA PER LA VALIDITA' DELLE SEDUTE)

01. LE ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE SONO VALIDAMENTE COSTITUITE QUANDO E' PRESENTE LA META' DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

IN SECONDA CONVOCAZIONE (CHE AVRA' LUOGO IN ALTRO GIORNO) LE SEDUTE

SONO VALIDE PURCHE' INTERVENGANO ALMENO QUATTRO MEMBRI.

ART. 18

(MAGGIORANZE RICHIESTE PER L'APPROVAZIONE DELLE DELIBERAZIONI)

01. LE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE SONO APPROVATE SE OTTENGONO LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI PRESENTI AL VOTO, SALVO CHE SIANO RICHIESTE MAGGIORANZE QUALIFICATE, E TENUTO CONTO DELLE DISPOSIZIONI SUGLI ASTENUTI.

02. QUANDO LA PROPOSTA OTTENGA LA META' DEI VOTI, LA DELIBERAZIONE SI INTENDE NON ADOTTATA. IN TAL CASO IL PRESIDENTE POTRA'

DISPORRE SEDUTA STANTE, E PER NON PIU' DI UNA VOLTA, LA RIPETIZIONE DELLA VOTAZIONE, SALVO CHE LA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI PRESENTI NON VI SI OPPONGA.

ART. 19

(ASTENUTI E SCHEDE BIANCHE E NULLE)

01. IL CONSIGLIERE CHE DICHIARI DI ASTENERSI AL VOTO E' COMPUTATO TRA I PRESENTI AI FINI DELLA VALIDITA' DELLA SEDUTA.

02. PARIMENTI E' COMPUTATO TRA I PRESENTI AI FINI DELLA VALIDITA' DELLA SEDUTA IL CONSIGLIERE PRESENTE CHE NON RENDA ALCUNA DICHIARAZIONE DI VOTO O NON DEPOSITI LA SCHEDE NELL'URNA, NEL CASO DI VOTAZIONE SEGRETA.

03. IL CONSIGLIERE CHE NON VOGLIA ESSERE COMPUTATO TRA I PRESENTI AI FINI DELLA VALIDITA' DELLA SEDUTA DEVE ALLONTANARSI DALL'AULA AL MOMENTO DEL VOTO.

04. PER DETERMINARE LA MAGGIORANZA DEI PRESENTI AL VOTO NON SI TIENE CONTO DEGLI ASTENUTI AI SENSI DEI COMM 01 E 02 .

05. NEL CASO DI VOTAZIONE SEGRETA LE SCHEDE BIANCHE E NULLE NON SI COMPUTANO NEL NUMERO DEI VOTANTI, AI FINI DI DETERMINARE LA MAGGIORANZA.

ART. 20

(CONSIGLIERE ANZIANO)

01. IN OGNI CASO IN CUI LA LEGGE, LO STATUTO O IL REGOLAMENTO FACCIANO RIFERIMENTO AL CONSIGLIERE ANZIANO, SI INTENDE TALE IL CONSIGLIERE CHE HA OTTENUTO IL MAGGIOR NUMERO DI VOTI.

ART. 21

(DISPOSIZIONI GENERALI SULLE COMMISSIONI CONSILIARI)

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' ISTITUIRE COMMISSIONI TEMPORANEE PER AFFARI PARTICOLARI, RAPPRESENTANTI LE VARIE FORZE POLITICHE ELETTE NELLO STESSO, INDICANDO UN TERMINE ENTRO IL QUALE LA COMMISSIONE DEVE PORTARE A COMPIMENTO IL SUO INCARICO CON LA PRESENTAZIONE DI UNA RELAZIONE AL CONSIGLIO.

02. LA COMMISSIONE E' SCIOLTA IN VIA AUTOMATICA UNA VOLTA SCADUTO IL TERMINE, SALVO CHE IL CONSIGLIO DELIBERI DI PROROGARLA O, SE IL TERMINE E' GIA' SCADUTO, DI RINNOVARE L'INCARICO.

03. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO', ALTRESTI, ISTITUIRE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI PER MATERIE DETERMINATE, CON COMPITI ISTRUTTORI O CONSULTATIVI.

04. GLI ORGANI ED UFFICI DEL COMUNE, DEGLI ENTI, DELLE AZIENDE E DELLE STRUTTURE DA ESSO DIPENDENTI SONO TENUTE A FORNIRE LE INFORMAZIONI NECESSARIE PER SODDISFARE LA RICHIESTA DELLE COMMISSIONI CONSILIARI, AD ESIBIRE LORO GLI ATTI ED I DOCUMENTI IN POSSESSO DEL COMUNE, RILASCIANDONE COPIA, SE RICHIESTA, SALVO I CASI NEI QUALI LA LEGGE NE VIETI LA DIVULGAZIONE.

05. IL REGOLAMENTO DISCIPLINERA' L'ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI SULLE COMMISSIONI CONSILIARI E LA DETERMINAZIONE DELLE RELATIVE COMPOSIZIONI.

ART. 22

(RAPPRESENTANZA DELLE MINORANZE)

01. QUANDO UNA NORMA RICHIEDA CHE UN ORGANO COMUNALE ELEGGA I PROPRI RAPPRESENTANTI IN ENTI, COMMISSIONI, ANCHE COMUNALI, AZIENDE, ISTITUZIONI O ALTRI ORGANISMI E SIA PREVISTA LA RAPPRESENTANZA ANCHE DELLE MINORANZE, SI PROCEDERA' CON VOTO SEGRETO LIMITATO, SECONDO LE MODALITA' STABILITE NEL REGOLAMENTO, SALVO DIVERSE DISPOSIZIONI DI LEGGE.

ART. 23

(REGOLAMENTO INTERNO)

01. IL REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO E L'ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO LE SUE MODIFICHE SONO APPROVATI SE OTTENGONO LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI IN CARICA.

ART. 24

(LA COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA)

01. LA GIUNTA E' COMPOSTA DAL SINDACO, CHE LA PRESIEDE E DA N. 04 ASSESSORI. POSSONO ESSERE ELETTI ALLA CARICA DI ASSESSORE NON PIU' DI 02 (DUE) CITTADINI DI CHIARA ESPERIENZA TECNICA E PROFESSIONALE, NON CONSIGLIERI ESCLUDENDO I CANDIDATI NON ELETTI ALLE ULTIME ELEZIONI AMMINISTRATIVE ED IN POSSESSO REQUISITI DI COMPATIBILITA' E DI ELEGGIBILITA' ALLA CARICA DI CONSIGLIERE, SECONDO LE LEGGI VIGENTI.

02. L'ANZIANITA' DEGLI ASSESSORI SEGUE L'ORDINE DI PRESENTAZIONE DEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO.

ART. 25

(ASSESSORI ESTERNI AL CONSIGLIO)

01. GLI ASSESSORI ESTERNI AL CONSIGLIO COMUNALE SONO ELETTI CONTESTUALMENTE AGLI ALTRI ASSESSORI O DURANTE LA DURATA IN CARICA DELLO STESSO.

02. IL DOCUMENTO PROGRAMMATICO DEVE INDICARE LE SPECIFICHE COMPETENZE TECNICHE CHE MOTIVANO LA SCELTA DEGLI ASSESSORI ESTERNI.

03. GLI ASSESSORI ESTERNI PARTECIPANO ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO CON DIRITTO DI INTERVENIRE E SENZA DIRITTO DI VOTO.

04. IN NESSUN CASO ESSI VENGONO COMPUTATI NEL NUMERO DEI PRESENTI AI FINI DELLA VALIDITA' DELLA SEDUTA.

ART. 26

(INCOMPATIBILITA')

01. NON POSSONO ESSERE MEMBRI DELLA GIUNTA COMUNALE CONTEMPORANEAMENTE I CONIUGI, I FRATELLI, GLI ASCENDENTI ED I DISCENDENTI, GLI AFFINI DI PRIMO GRADO, GLI ADOTTATI E GLI ADOTTANTI.

ART. 27

(DOCUMENTI PROGRAMMATICI PER L'ELEZIONE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI)

01. I DOCUMENTI PROGRAMMATICI PREVISTI DALLA LEGGE PER L'ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA, COMPREDENTI LA LISTA DEI CANDIDATI ALLA CARICA DI SINDACO E DI ASSESSORE, DEVONO ESSERE DEPOSITATI, A CURA DI UNO DEI CONSIGLIERI SOTTOSCRITTORI, PRESSO L'UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE ALMENO CINQUE GIORNI PRIMA DELLA DATA DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE FISSATA PER L'ELEZIONE.

02. CIASCUN CONSIGLIERE PUO' PRENDERE VISIONE ED OTTENERE COPIA DEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO.

03. QUALORA NEL MOMENTO DEL DEPOSITO DEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO IL CONSIGLIO NON SIA STATO CONVOCATO, IL SEGRETARIO COMUNALE NE CHIEDE IMMEDIATAMENTE AL CONSIGLIERE ANZIANO LA CONVOCAZIONE PER LA QUALE SI DEVONO LASCIARE ALMENO CINQUE GIORNI.

ART. 28

(ELEZIONE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI)

01. L'ASSEMBLEA PER L'ELEZIONE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI E' CONVOCATA E PRESIDUTA DAL CONSIGLIERE ANZIANO.

02. I CANDIDATI ALLA CARICA DI SINDACO ESPONGONO IL LORO DOCUMENTO PROGRAMMATICO, SEGUENDO L'ORDINE DI DEPOSITO DELLO STESSO PRESSO L'UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE.

03. DOPO L'ESPOSIZIONE DEI DOCUMENTI PROGRAMMATICI VIENE APERTO IL DIBATTITO.

04. NEL CASO DI MANCATA ELEZIONE, TRA UNA CONVOCAZIONE E QUELLA SUCCESSIVA DEVE INTERCORRERE UN TERMINE NON INFERIORE A GIORNI SETTE.

05. EVENTUALI NUOVI DOCUMENTI PROGRAMMATICI DEVONO ESSERE PRESENTATI ALMENO CINQUE GIORNI PRIMA DELLA SUCCESSIVA SEDUTA, PREVIO AVVISO DELLA DATA DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 29

(DURATA IN CARICA E SURROGAZIONI)

01. IL SINDACO E GLI ASSESSORI CONTINUANO A SVOLGERE LE LORO FUNZIONI

FINO ALL'INSEDIAMENTO DEI SUCCESSORI, SALVO QUANTO DISPOSTO DAL SUCCESSIVO COMMA 02 .

02. IN OGNI CASO IN CUI IL SINDACO CESSI DALLE SUE FUNZIONI PER UNA CAUSA DIVERSA DAL RINNOVO DEL CONSIGLIO COMUNALE E DALLE DIMISSIONI VOLONTARIE, SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DELLO STATUTO SUL SOSTITUTO DEL SINDACO, FINO ALLA NUOVA ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA.

03. ALLE NUOVE ELEZIONI DEL SINDACO E DELLA GIUNTA SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PRIMA ELEZIONE DEI MEDESIMI.

04. NEL CASO IN CUI UNO O PIU' ASSESSORI CESSINO DALLA LORO CARICA QUANDO NON SIA DIVERSAMENTE STABILITO DALLA LEGGE, IL SINDACO CONVOCA IL CONSIGLIO COMUNALE PER LA ELEZIONE DEI NUOVI ASSESSORI ENTRO 30 GIORNI DAL VERIFICARSI DELLA CAUSA DI CESSAZIONE.

05. L'ASSESSORE CHE, SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO, NON PARTECIPI A N. 03 SEDUTE DI GIUNTA CONSECUTIVE VIENE DICHIARATO DECADUTO, SECONDO LE MODALITA' PREVISTE DAL REGOLAMENTO.

ART. 30

(FORMA DI PRESENTAZIONE DELLE DIMISSIONI)

01. LE DIMISSIONI DEL SINDACO VANNO PRESENTATE AL CONSIGLIO COMUNALE E QUELLE DEGLI ASSESSORI AL SINDACO. LA COMUNICAZIONE VIENE FATTA PER ISCRITTO ED ACQUISITA AL PROTOCOLLO COMUNALE. DA TALE DATA DECORRE IL TERMINE DI 60 GIORNI PREVISTO DALLA LEGGE PER L'ELEZIONE DEL NUOVO SINDACO E DELLA NUOVA GIUNTA COMUNALE.

02. LE DIMISSIONI POSSONO ANCHE ESSERE COMUNICATE ORALMENTE NEL CORSO DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO E SI CONSIDERANO PRESENTATE IL GIORNO STESSO. IN TALE CASO ESSE SONO VERBALIZZATE DAL SEGRETARIO COMUNALE.

03. ENTRO 10 GIORNI DALLA PRESENTAZIONE DELLE DIMISSIONI, IL SINDACO CONVOCA IL CONSIGLIO COMUNALE PER L'ELEZIONE DEL NUOVO SINDACO E DELLA NUOVA GIUNTA COMUNALE.

04. IN CASO DI DIMISSIONI DI SINGOLI ASSESSORI, OLTRE AD APPLICARSI LE DISPOSIZIONI DI CUI ALL' ARTT. 11 DELLO STATUTO IN TEMA DI EFFICACIA DELLE STESSE, IL SINDACO CONVOCA IL CONSIGLIO COMUNALE PER LA ELEZIONE DEI NUOVI ASSESSORI ENTRO 30 GIORNI DALLA PRESENTAZIONE DELLA RELATIVA COMUNICAZIONE.

ART. 31

(INDIRIZZI PER L'ESERCIZIO DELLE COMPETENZE DELLA GIUNTA)

01. LA GIUNTA SVOLGE ATTIVITA' DI PROPOSTA E DI IMPULSO NEI CONFRONTI DEL CONSIGLIO COMUNALE, ATTUA I PROGRAMMI E I PIANI DELIBERATI DAL MEDESIMO, NEL RISPETTO DEI BILANCI E DEGLI INDIRIZZI CONTENUTI NEGLI ATTI RISERVATI ALLA COMPETENZA DEL CONSIGLIO.

02. LA GIUNTA COMPIE ALTRESI' TUTTI GLI ATTI DI AMMINISTRAZIONE CHE LA LEGGE O IL REGOLAMENTO NON ATTRIBUISCONO ALLA RESPONSABILITA' DEL SINDACO E A QUELLA GESTIONALE DEL SEGRETARIO E DEI DIRIGENTI E/O RESPONSABILI DI SETTORE, FISSA GLI OBIETTIVI CHE I DIRIGENTI E/O RESPONSABILI DI SETTORE DEVONO PERSEGUIRE E NE CONTROLLA I RISULTATI.

ART. 32

(ADUNANZE E DELIBERAZIONI)

01. LA CONVOCAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE SPETTA AL SINDACO, IL QUALE NE PRESIEDE LE RIUNIONI.

02. LE RIUNIONI NON SONO PUBBLICHE. ALLE RIUNIONI DELLA GIUNTA POSSONO ESSERE INVITATI TUTTI COLORO CHE LA GIUNTA RITENGA OPPORTUNO SENTIRE.

03. SI APPLICANO ALLA GIUNTA LE DISPOSIZIONI DETTATE DALLO STATUTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE, CIRCA IL VOTO, LE MAGGIORANZE PER LA VALIDITA' DELLE SEDUTE E L'APPROVAZIONE DELLE DELIBERAZIONI. IL COMPUTO DEGLI ASTENUTI E DELLE SCHEDE BIANCHE E NULLE.

04. LE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA SONO SOTTOSCRITTE DAL SINDACO E DAL SEGRETARIO COMUNALE.

ART. 33

(LE COMPETENZE DEL SINDACO)

01. IL SINDACO, NELLE FUNZIONI DI CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, RAPPRESENTA LA COMUNITA' E PROMUOVE DA PARTE DEGLI ORGANI COLLEGIALI E DELL'ORGANIZZAZIONE DEL COMUNE LE INIZIATIVE E GLI INTERVENTI PIU' IDONEI PER REALIZZARE IL PROGRESSO ED IL BENESSERE DEI CITTADINI CHE LA COMPONGONO.

02. CONVOCA E PRESIEDE IL CONSIGLIO COMUNALE E LA GIUNTA, NE DETERMINA L'ORDINE DEL GIORNO, SOVRINTENDE AL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI NONCHE' ALL'ESECUZIONE DEGLI ATTI.

03. QUALE PRESIDENTE DELLA GIUNTA COMUNALE NE ESPRIME L'UNITA' D'INDIRIZZO POLITICO ED AMMINISTRATIVO, PROMUOVENDO E COORDINANDO L'ATTIVITA' DEGLI ASSESSORI, PER IL CONSEGUIMENTO DEI FINI STABILITI NEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO.

04. QUALE UFFICIALE DEL GOVERNO SOVRAINTENDE AI SERVIZI DI COMPETENZA STATALE ATTRIBUITI AL COMUNE, SECONDO QUANTO STABILITO DALLA LEGGE DELLA REPUBBLICA.

05. IL SINDACO, E' GARANTE DEL RISPETTO DELLA LEGGE, DELL'ATTUAZIONE DELLO STATUTO, DELL'OSSERVANZA DEI REGOLAMENTI.

06. IL DISTINTIVO DEL SINDACO E' LA FASCIA TRICOLORE CON LO STEMMA DELLA REPUBBLICA, DA PORTARSI A TRACOLLA DELLA SPALLA DESTRA.

ART. 34

(IL VICE SINDACO)

01. IL SINDACO DELEGA UN ASSESSORE, DA LUI PRESCELTO, A SOSTITUIRLO NEI CASI DI ASSENZA OD IMPEDIMENTO, IN TUTTE LE FUNZIONI E LUI ATTRIBUITE DALLA LEGGE, DALLO STATUTO E DAI REGOLAMENTI.

02. ALL'ASSESSORE PREDETTO VIENE ATTRIBUITA LA QUALIFICA DI VICE SINDACO.

03. NEI CASI DI IMPEDIMENTO O DI ASSENZA DEL VICE SINDACO, IL SINDACO E' SOSTITUITO DA UN ASSESSORE, A PARTIRE DAL PIU' ANZIANO IN ORDINE DI ETA'.

04. NEL CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO DEGLI ASSESSORI, LE FUNZIONI DEL SINDACO SONO SVOLTE DAL CONSIGLIERE ANZIANO.

ART. 35

(INCARICHI E DELEGHE AGLI ASSESSORI)

01. IL SINDACO PUO' INCARICARE SINGOLI ASSESSORI DI CURARE L'ISTRUTTORIA IN DETERMINATI SETTORI OMOGENEI DELL'ATTIVITA' DELLA GIUNTA, NONCHE' DI SOVRINTENDERE AL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI NEI MEDESIMI SETTORI, RIFERENDONE ALLA GIUNTA.

02. IL SINDACO PUO' ALTRESI' DELEGARE GLI ASSESSORI A COMPIERE GLI ATTI DI SUA COMPETENZA.

03. LA DELEGA NON COMPRENDE IL POTERE DI EMANARE ORDINANZE.

ART. 36

(INCARICHI AI CONSIGLIERI)

01. IL SINDACO PUO' INCARICARE SINGOLI CONSIGLIERI DI CURARE L'ISTRUTTORIA IN DETERMINATI SETTORI DELL'ATTIVITA' DELL'AMMINISTRAZIONE, NONCHE' SOVRINTENDERE AL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI NEI MEDESIMI SETTORI, RIFERENDONE ALLA GIUNTA.

02. I CONSIGLIERI INCARICATI POTRANNO PARTECIPARE ALLE SEDUTE DELLA GIUNTA COMUNALE CON DIRITTO DI INTERVENTO E SENZA DIRITTO DI VOTO.

ART. 37

(LA MOZIONE DI SFIDUCIA, LA REVOCA E LA SOSTITUZIONE)

01. IL VOTO DEL CONSIGLIO COMUNALE CONTRARIO AD UNA PROPOSTA DELLA GIUNTA NON NE COMPORTA LE DIMISSIONI.

02. IL SINDACO E LA GIUNTA CESSANO DALLA CARICA IN CASO DI APPROVAZIONE DI UNA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA ESPRESSA PER APPELLO NOMINALE CON VOTO DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

03. LA MOZIONE DEVE ESSERE SOTTOSCRITTA DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI E PUO' ESSERE PROPOSTA SOLO NEI CONFRONTI DELL'INTERA GIUNTA. DEVE CONTENERE LA PROPOSTA DI NUOVE LINEE POLITICO-PROGRAMMATICHE-AMMINISTRATIVE, I CANDIDATI ALLA CARICA DI SINDACO E DI

ASSESSORI IN CONFORMITA' ALLE DISPOSIZIONI DELL' ARTT. 34 DELLA L. 08.06.1990 , N. 142 .

04. LA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA E' MESSA IN DISCUSSIONE NON PRIMA DI 05 GIORNI E NON OLTRE 10 ALLA SUA PRESENTAZIONE.

05. L'APPROVAZIONE DELLA MOZIONE DI SFIDUCIA COMPORTA LA PROCLAMAZIONE CONTESTUALE DEL NUOVO ESECUTIVO.

06. ALLA SOSTITUZIONE DEI SINGOLI COMPONENTI DELLA GIUNTA DIMISSIONARI, REVOCATI DAL CONSIGLIO SU PROPOSTA DEL SINDACO, O CESSATI DALL'UFFICIO PER ALTRA CAUSA, PROVVEDE NELLA STESSA SEDUTA IL CONSIGLIO, SU PROPOSTA DEL SINDACO.

07. LA DECADENZA DELLA GIUNTA PER LE DIMISSIONI DEL SINDACO O DI OLTRE

LA META' DEGLI ASSESSORI, HA EFFETTO DALLA ELEZIONE DELLA NUOVA GIUNTA.

ART. 38

(ASTENSIONE OBBLIGATORIA)

01. IL SINDACO E I MEMBRI DEGLI ORGANI COLLEGIALI DEVONO ASTENERSI DAL PARTECIPARE ALLE DELIBERAZIONI RIGUARDANTI INTERESSI PROPRI, DEL CONIUGE E DI LORO PARENTI O AFFINI FINO AL QUARTO GRADO.

02. L'OBBLIGO DI ASTENSIONE COMPORTA QUELLO DI ALLONTANARSI DAL LUOGO DELLA RIUNIONE DURANTE IL TEMPO DEL DIBATTITO E DELLA VOTAZIONE.

03. L'ASTENUTO NON E' COMPUTATO TRA I PRESENTI AI FINI DELLA VALIDITA' DELLA SEDUTA.

04. LE DISPOSIZIONI DI CUI AI COMMI PRECEDENTI SI APPLICANO ANCHE AL SEGRETARIO COMUNALE. IN TAL CASO - NELLE MORE DELL'ATTUAZIONE DI QUANTO PREVISTO DALL' ARTT. 48 DEL PRESENTE STATUTO - EGLI DOVRA' ESSERE SOSTITUITO, PER LE RIUNIONI DELLA GIUNTA COMUNALE, DALL'ASSESSORE DI PIU' GIOVANE ETA', PER QUELLE DI CONSIGLIO COMUNALE DA ALTRO SEGRETARIO COMUNALE.

ART. 39

(NOMINE)

01. LE NOMINE E LE DESIGNAZIONI DI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO ENTI, AZIENDE SPECIALI E ISTITUZIONI DEVONO AVVENIRE, NEL CASO DI PERSONE ESTERNE AL CONSIGLIO COMUNALE, SULLA BASE DELL'ESAME DEL CURRICULUM DI CIASCUN CANDIDATO, DA PRESENTARSI ALMENO CINQUE GIORNI PRIMA DELLA RIUNIONE DELL'ORGANO COLLEGIALE DA CUI LA NOMINA DEVE ESSERE EFFETTUATA.

TITOLO 04

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

ART. 40

(ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI E ALLE INFORMAZIONI IN POSSESSO DEL COMUNE)

01. IL COMUNE EMANA IL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL DIRITTO DEI CITTADINI, SINGOLI O ASSOCIATI, A PRENDERE VISIONE E AD OTTENERE COPIA DEGLI ATTI E DEI DOCUMENTI IN POSSESSO DEL COMUNE ENTRO SEI MESI DALL'ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE STATUTO, SALVO L'ADEMPIMENTO PREVISTO DAL COMMA 04 DELL' ARTT. 24 DELLA LEGGE 07.08.1990 , N. 241 .

02. IL REGOLAMENTO, NEL RISPETTO DEI PRINCIPI CONTENUTI NELLA LEGGE N. 241 DEL 1990 , DISCIPLINERA' IL DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE IN MODO DA GARANTIRE L'ESERCIZIO PIU' AMPIO POSSIBILE.

ART. 41

(VALORIZZAZIONE DEL LIBERO ASSOCIAZIONISMO)

01. IL COMUNE, AL FINE DI GARANTIRE IL CONCORSO DELLA COMUNITA'

ALL'AZIONE COMUNALE, E NEL RISPETTO DEI PRINCIPI DI EFFICIENZA ED EFFICACIA DELL'AZIONE, VALORIZZA LE LIBERE FORME ASSOCIATIVE.

02. IL COMUNE AGEVOLA GLI ORGANISMI ASSOCIATIVI CON SOSTEGNI FINANZIARI, COMPATIBILMENTE CON LE PROPRIE RISORSE FINANZIARIE, DISPONIBILITA' DI STRUTTURE O NEGLI ALTRI MODI CONSENTITI, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL' ARTT. 12 DELLA LEGGE 07 AGOSTO 1990 , N. 241 .

03. LA CONSULTAZIONE DEGLI ORGANISMI ASSOCIATIVI PUO' ESSERE PROMOSSA ED ATTUATA DALLA GIUNTA O DAL CONSIGLIO O DALLE COMMISSIONI CONSILIARI, ANCHE SU INVITO DELLE ASSOCIAZIONI. DEGLI ESITI DELLE CONSULTAZIONI SI DA' ATTO NEGLI ATTI AI QUALI LE CONSULTAZIONI SI RIFERISCONO.

04. IL COMUNE, SECONDO LE MODALITA' PREVISTE DAI REGOLAMENTI, ASSICURA ALLE ASSOCIAZIONI IL DIRITTO DI INFORMAZIONE E PUO' PREVEDERE LA PRESENZA DI RAPPRESENTANZE DELL' ASSOCIAZIONISMO NEGLI ORGANI CONSULTIVI COMUNALI; ASSICURA L' ACCESSO ALLE STRUTTURE E AI SERVIZI.

05. SONO CONSIDERATE DI PARTICOLARE INTERESSE COLLETTIVO LE ASSOCIAZIONI CHE OPERANO NEI SETTORI SOCIALE E SANITARIO, DELL' AMBIENTE, DELLA CULTURA, DELLO SPORT, DEL TEMPO LIBERO ED IN OGNI CASO QUELLE CHE SI ISPIRANO AGLI IDEALI DEL VOLONTARIATO E DELLA COOPERAZIONE.

06. IL COMUNE PUO' STIPULARE CON TALI ORGANISMI ASSOCIATIVI APPOSITE CONVENZIONI PER LA GESTIONE DI SERVIZI PUBBLICI O DI PUBBLICO INTERESSE O PER LA REALIZZAZIONE DI SPECIFICHE INIZIATIVE, NEL RISPETTO DEL PLURALISMO E DELLE PECULIARITA' DELL' ASSOCIAZIONISMO.

07. IL CONSIGLIO COMUNALE, AI FINI SOPRAINDICATI, PUO' STABILIRE CHE LE ASSOCIAZIONI, SENZA SCOPO DI LUCRO E DOTATE DI UN ORDINAMENTO INTERNO CHE STABILISCA L' ELEGGIBILITA' DELLE CARICHE SOCIALI E LA REGOLARE TENUTA DEGLI ATTI CONTABILI, SIANO ISCRITTE IN UN ALBO COMUNALE DELL' ASSOCIAZIONISMO. LA DELIBERA CHE ISTITUISCE L' ALBO DEVE CONTENERE IL REGOLAMENTO PER LA SUA TENUTA. L' ISCRIZIONE A TALE ALBO SARA' CONDIZIONE PREVALENTE PER ACCEDERE A FINANZIAMENTI PUBBLICI.

ART. 42

(CONSULTAZIONE DELLA POPOLAZIONE DEL COMUNE)

01. LA CONSULTAZIONE DELLA POPOLAZIONE DEL COMUNE HA LO SCOPO DI ACQUISIRE ELEMENTI UTILI ALLE SCELTE DI COMPETENZA DEGLI ORGANI COMUNALI, SU MATERIE DI ESCLUSIVA COMPETENZA LOCALE.

02. LA CONSULTAZIONE RIGUARDA O L' INTERA POPOLAZIONE DEL COMUNE OPPURE GLI ABITANTI DI UN QUARTIERE, OPPURE SINGOLE CATEGORIE O GRUPPI SOCIALI.

03. LA CONSULTAZIONE E' INDETTA DAL SINDACO. IL COMUNE ASSICURA UNA ADEGUATA PUBBLICITA' PREVENTIVA E LA CONDUZIONE DEMOCRATICA DELL' ASSEMBLEA DELLA STESSA CONSULTAZIONE. DEGLI ESITI DELLA CONSULTAZIONE SI DA' ATTO NEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI AI QUALI LA CONSULTAZIONE SI RIFERISCE.

04. IL REGOLAMENTO STABILISCE LE ULTERIORI MODALITA' E TERMINI RELATIVI ALLA CONSULTAZIONE DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO.

ART. 43

(REFERENDUM CONSULTIVO)

01. L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE RICONOSCE IL REFERENDUM CONSULTIVO COME STRUMENTO DI DEMOCRAZIA DIRETTA E DI PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALLA GESTIONE PUBBLICA.

02. IL SINDACO INDICE IL REFERENDUM CONSULTIVO, SECONDO LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO, QUANDO SIA RICHIESTO DA UN NUMERO MINIMO DI ELETTORI PARI AL 20% DEGLI ISCRITTI NELLE LISTE ELETTORALI COMUNALI.

03. FORMANO OGGETTO DI REFERENDUM TUTTE LE MATERIE DI INTERESSE GENERALE E DI ESCLUSIVA COMPETENZA LOCALE. IL QUESITO REFERENDARIO DEVE ESSERE ESPRESSO CON CHIAREZZA E SINTETICITA' E DEVE RIGUARDARE UNA UNICA QUESTIONE DI GRANDE RILEVANZA PER LA GENERALITA' DELLA POPOLAZIONE E SIGNIFICATIVA NEI CONFRONTI DELL'OPINIONE PUBBLICA.

04. SONO ESCLUSE DALLA CONSULTAZIONE REFERENDARIA LE SEGUENTI MATERIE:

A) DOCUMENTO PROGRAMMATICO PRELIMINARE DELLA GIUNTA COMUNALE;
B) ELEZIONI, NOMINE, DESIGNAZIONI, REVOCHE, DICHIARAZIONI DI DECADENZA ED IN GENERALE DELIBERAZIONI O QUESTIONI CONCERNENTI PERSONE;

C) PERSONALE DEL COMUNE, DELLE ISTITUZIONI, DELLE AZIENDE MUNICIPALIZZATE;

D) REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE;

E) ISTITUZIONI ED ORDINAMENTO DEI TRIBUTI, DISCIPLINA DELLE TARIFFE PER LA FRUIZIONE DI BENI E SERVIZI;

F) BILANCI ANNUALI E PLURIENNALI, CONTI CONSUNTIVI;

G) MATERIE SULLE QUALI IL CONSIGLIO COMUNALE DEVE ESPRIMERSI ENTRO I TERMINI STABILITI PER LEGGE;

H) PARERI RICHIESTI DA DISPOSIZIONI DI LEGGE;

I) OGGETTI SUI QUALI IL CONSIGLIO COMUNALE HA GIA' ASSUNTO PROVVEDIMENTI DELIBERATIVI DI IMPEGNO DI SPESA E CHE HANNO GIA' DATO LUOGO A RAPPORTI NEGOZIALI CON TERZI;

L) REVISIONE DELLO STATUTO COMUNALE.

05. PER L'AMMISSIBILITA' DEI QUESITI REFERENDARI E LA CONSEGUENTE INDIZIONE DEL REFERENDUM CONSULTIVO E' ISTITUITA UN'APPOSITA COMMISSIONE CHE OPERA CON LE MODALITA' PREVISTE DA UN APPOSITO REGOLAMENTO.

06. PER UN PERIODO DI ALMENO CINQUE ANNI DALLO SVOLGIMENTO DI UN REFERENDUM NON E' AMMESSA LA PROPOSIZIONE DI ALTRO REFERENDUM SUL MEDESIMO ED ANALOGO OGGETTO.

07. NON E' CONSENTITA PIU' DI UNA CONSULTAZIONE REFERENDARIA NEL CORSO DEL MEDESIMO ANNO SOLARE.

08. ENTRO TRENTA GIORNI L'ESITO DEL REFERENDUM E' COMUNICATO DAL SINDACO AL CONSIGLIO COMUNALE CHE DOVRA' FARNE OGGETTO DI DISCUSSIONE E DELIBERAZIONE E RESO NOTO CON ADEGUATA PUBBLICITA' ALLA POPOLAZIONE.

09. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA LO SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM.

ART. 44

(PROMOZIONE DI ASSOCIAZIONI O DI COMITATI COME ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE)

01. IL COMUNE PUO' PROMUOVERE LA FORMAZIONE DI ASSOCIAZIONI O DI COMITATI, ANCHE SU BASE DI QUARTIERE O DI FRAZIONE, PER LA GESTIONE DI SERVIZI DI BASE DI RILEVANZA SOCIALE, PERMANENTI O TEMPORANEI, NEI SETTORI DELLA SCUOLA, DELLA SANITA', DELL'ASSISTENZA E DELLA GESTIONE DEL TERRITORIO.

02. TALI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE COLLABORANO, NELL'AMBITO DELLA PROPRIA COMPETENZA DEFINITA DAL REGOLAMENTO E CON STRUMENTI RESI DISPONIBILI DAL COMUNE, CON GLI ORGANI COMUNALI. ESSI POSSONO FORMULARE PROPOSTA ALL'AMMINISTRAZIONE.

03. IL COMUNE PUO' CONSULTARE TALI ORGANISMI SUI PROVVEDIMENTI DI PROPRIO INTERESSE, REDIGENDO VERBALE DEGLI ESITI DELLE CONSULTAZIONI E PUO' LORO AFFIDARE LA GESTIONE DI PUBBLICI SERVIZI.

04. LA ELEZIONE ALLE CARICHE AVVIENE CON METODO DEMOCRATICAMENTE GARANTITO, SECONDO LE NORME DEL REGOLAMENTO.

ART. 45

(DIRITTO DI PRESENTARE ISTANZE E PETIZIONI)

01. I CITTADINI, SINGOLI O ASSOCIATI, QUALE FORMA DI ESPRESSIONE DELLA PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA' GENERALI DELL'ENTE, POSSONO COMUNQUE RIVOLGERE ALL'AMMINISTRAZIONE ISTANZE DI INTERVENTO, RICHIESTE DI NOTIZIE, SOLLECITAZIONI DI DETERMINAZIONI, SEGNALAZIONI DI BISOGNI SU RICHIESTA SCRITTA.

02. IL SINDACO HA L'OBBLIGO DI DARE RISPOSTA AD ESSE, SE DI PROPRIA COMPETENZA, ENTRO 30 GIORNI, OPPURE DI TRASMETTERLE ALL'ORGANO COMPETENTE IL QUALE DOVRA' AL RIGUARDO PROVVEDERE NEI TEMPI E NEI MODI PREVISTI DAL REGOLAMENTO.

03. PER IL RAGGIUNGIMENTO DELLE FINALITA' PREVISTE E PROGRAMMATE DAL PRESENTE STATUTO, L'AMMINISTRAZIONE PUO' CHIEDERE PARERI AGLI ORGANISMI ASSOCIATIVI INTERESSATI AL PROVVEDIMENTO.

TITOLO 05

UFFICI E PERSONALE

ART. 46

(UNITA' ORGANIZZATIVE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE)

01. L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE SI ARTICOLA IN UNITA' ORGANIZZATIVE PER SETTORI OMOGENEI DI ATTIVITA', IN MODO DA GARANTIRE LA COMPLETEZZA DEI PROCEDIMENTI AFFIDATI A CIASCUNA UNITA' E LA INDIVIDUAZIONE DELLE RELATIVE RESPONSABILITA'.

02. CIASCUNA UNITA' ORGANIZZATIVA UTILIZZA AUTONOMAMENTE I MEZZI ASSEGNATI PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI FISSATI DAGLI ORGANI ELETTIVI, SECONDO CRITERI DI ECONOMICITA'.

03. IL RESPONSABILE DELL'UNITA' ORGANIZZATIVA, NEL RISPETTO DELLA PROFESSIONALITA' DEI DIPENDENTI, NE ORGANIZZA IL LAVORO, SECONDO CRITERI DI EFFICIENZA.

04. LE UNITA' ORGANIZZATIVE, COORDINATE DAL SEGRETARIO, COLLABORANO

RECIPROCAMENTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI COMUNI, ANCHE COSTITUENDO UNITA' SPECIALI PER PROGETTI DETERMINATI. IN TAL CASO, LA GIUNTA PUO' INDIVIDUARE UN RESPONSABILE DI PROGETTO, EVENTUALMENTE ASSEGNANDO I MEZZI NECESSARI.

ART. 47

(ESECUZIONE DELLE DELIBERAZIONI)

01. L'ESECUZIONE DELLE DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI VIENE ASSEGNATA DAL SEGRETARIO COMUNALE AI RESPONSABILI DELLE SINGOLE UNITA' ORGANIZZATIVE.

ART. 48

(VICESEGRETARIO)

01. IL CONSIGLIO COMUNALE TRA I RESPONSABILI DI MAGGIOR LIVELLO FUNZIONALE DELLE UNITA' ORGANIZZATIVE, IN RUOLO, PUO' NOMINARE LA FIGURA DEL VICESEGRETARIO.

02. IL VICESEGRETARIO COADIUVA IL SEGRETARIO COMUNALE E LO SOSTITUISCE NEI CASI DI VACANZA, ASSENZA O IMPEDIMENTO.

03. LA NOMINA A VICESEGRETARIO RICHIEDE IL POSSESSO DEL TITOLO DI STUDIO NECESSARIO PER ACCEDERE ALLA CARRIERA DI SEGRETARIO COMUNALE.

ART. 49

(IL SEGRETARIO COMUNALE)

01. IL COMUNE DI BELFIORE HA UN SEGRETARIO TITOLARE, FUNZIONARIO STATALE CHE ASSISTE, SUL PIANO GIURIDICO E FUNZIONALE, IL CONSIGLIO COMUNALE E LA GIUNTA, PARTECIPANDONE ALLE RELATIVE SEDUTE CON FUNZIONI CONSULTIVE OLTRECHE' REFERENTI E DI ASSISTENZA E CURA DIRETTAMENTE, OD ANCHE A MEZZO DI PERSONALE DI SUA FIDUCIA, LA REDAZIONE DEI RELATIVI VERBALI.

02. IL SEGRETARIO, NEL RISPETTO DELLE DIRETTIVE IMPARTITE DAL SINDACO, PERSEGUE GLI OBIETTIVI ED I PROGRAMMI DECISI DALL'AMMINISTRAZIONE E, PERTANTO, SVOLGE FUNZIONI DI COLLABORAZIONE E DI CONSULENZA, NONCHE' DI COORDINAMENTO E DIREZIONE COMPLESSIVA DEGLI UFFICI E DI SERVIZI.

03. IL SEGRETARIO SVOLGE ATTIVITA' DI VIGILANZA E GARANZIA PER ASSICURARE IL BUON ANDAMENTO E CONCORRE ALL'IMPARZIALITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.

- SOVRAINTENDE ALLE FUNZIONI ESPLETATE DAI RESPONSABILI DEL SETTORE DIPENDENTI;

- E' RESPONSABILE, UNITAMENTE AL PREPOSTO DELL'UFFICIO E SERVIZIO, DELLA ISTRUTTORIA DELLE DELIBERAZIONI, SULLE CUI PROPOSTE ESPRIME UN PARERE, SOTTO IL MERO PROFILO DI LEGITTIMITA';

- CURA, UNITAMENTE AL DIPENDENTE PREPOSTO AL SERVIZIO, LA ATTUAZIONE DELLE DELIBERE ADOTTATE DAGLI ORGANI COLLEGIALI;

- DIRIME I CONFLITTI TRA GLI UFFICI O SETTORI E FRA I RESPONSABILI DEI SERVIZI;

- ROGA I CONTRATTI;

- CURA L'INVIO DELLE DELIBERAZIONI DOVUTE AI CAPIGRUPPO;
 - RICEVE LE RICHIESTE DI TRASMISSIONE AL CONTROLLO DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA, NONCHE' L'ATTO DI DIMISSIONE DEL SINDACO;
 - INVIA LE DELIBERAZIONI AL CONTROLLO, NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE;
 - ATTESTA, SU DICHIARAZIONE DEL MESSO, L'AVVENUTA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO E L'ESECUTIVITA' DELLE DELIBERAZIONI;
 - PRESIEDE LE COMMISSIONI DI CONCORSO, CON POSSIBILITA' DI DELEGA AI FUNZIONARI CON QUALIFICA APICALE;
 - ADOTTA I PROVVEDIMENTI ORGANIZZATIVI PER GARANTIRE IL DIRITTO DI ACCESSO DEI CONSIGLIERI E DEI CITTADINI AGLI ATTI ED ALLE INFORMAZIONI E DISPONE IL RILASCIO DELLE COPIE SECONDO LE NORME DEL REGOLAMENTO;
 - ADOTTA GLI ATTI ED I PROVVEDIMENTI A RILEVANZA ESTERNA CONNESSI ALL'ESERCIZIO DELLE SUE COMPETENZE;
 - RIFERISCE AL SINDACO SU OGNI SITUAZIONE DI IRREGOLARITA' O DI DISFUNZIONE GESTIONALE;
 - HA L'ESERCIZIO DELL'AZIONE DISCIPLINARE ED IRROGA DIRETTAMENTE LE SANZIONI DISCIPLINARI FINO ALLA CENSURA COMPRESA.
04. IL SEGRETARIO SI AVVALE DELLA STRUTTURA, DEI SERVIZI E DEL PERSONALE AFFINCHÉ SI POSSANO REALIZZARE GLI OBIETTIVI ED I PROGRAMMI DELLA AMMINISTRAZIONE SVOLGENDO LA NECESSARIA ATTIVITA' A CARATTERE ORGANIZZATORIO E PROVVEDIMENTALE.

ART. 50

(INCARICHI A TEMPO DETERMINATO)

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' DELIBERARE L'ASSUNZIONE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO, DI DIRITTO PUBBLICO O, ECCEZIONALMENTE E CON DELIBERAZIONE MOTIVATA, DI DIRITTO PRIVATO, PERSONE DESTINATE ALLA COPERTURA DEI POSTI DI RESPONSABILI DEI SERVIZI O DEGLI UFFICI, DI QUALIFICHE DIRIGENZIALI O DI ALTA SPECIALIZZAZIONE.
02. PER OBIETTIVI DETERMINATI E CON CONVENZIONE A TERMINE, IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' DELIBERARE ANCHE INCARICHI DI COLLABORAZIONE ESTERNA AD ALTO CONTENUTO DI PROFESSIONALITA'.

TITOLO 06

SERVIZI

ART. 51

(FINALITA' E MODALITA' DI DISCIPLINA DEI PUBBLICI SERVIZI)

01. IL COMUNE GESTISCE I PUBBLICI SERVIZI NEI MODI DI LEGGE, FAVORENDO OGNI FORMA DI INTEGRAZIONE E DI COOPERAZIONE CON ALTRI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI.
02. LA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE, CON LA QUALE SI DETERMINA LA GESTIONE DI UN SERVIZIO PUBBLICO, DEVE CONTENERE GLI INDIRIZZI PER IL FUNZIONAMENTO DELLE AZIENDE SPECIALI E PER LA GESTIONE A MEZZO DI SOCIETA', OVVERO LE NORME REGOLAMENTARI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IN UNA DELLE ALTRE FORME PREVISTE DALLA LEGGE.

ART. 52

(NOMINA, SURROGA E REVOCA DEGLI AMMINISTRATORI DI AZIENDE E DI ISTITUZIONI)

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PROCEDE ALLA NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI DI AZIENDE E ISTITUZIONI SULLA BASE DI UNA LISTA, FACENDO PRECEDERE LA NOMINA DEL PRESIDENTE.

02. I CANDIDATI DEBONO POSSEDERE SPECIFICHE COMPETENZE TECNICHE RELATIVE AL RUOLO DA SVOLGERE, DA ILLUSTRARE NEL CURRICULUM.

03. CON LE MODALITA' DI CUI AI COMMUNI PRECEDENTI SI PROCEDE ALLA SURROGA DEGLI AMMINISTRATORI, ENTRO IL TERMINE DI UN MESE DALLA COMUNICAZIONE DELLA VACANZA, PER QUALSIASI MOTIVO VERIFICATASI.

04. TALE COMUNICAZIONE DEVE ESSERE IMMEDIATAMENTE DATA AL SINDACO DAI RESPONSABILI DELLA AZIENDA O DELLA ISTITUZIONE.

05. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' REVOCARE TUTTI GLI AMMINISTRATORI, OVVERO ALCUNI O UNO DI ESSI, SU PROPOSTA DELLA GIUNTA, SU MOZIONE MOTIVATA E SOTTOSCRITTA DA ALMENO DUE QUINTI DEI CONSIGLIERI COMUNALI IN CARICA.

06. LA PROPOSTA O LA MOZIONE DI REVOCA DEVONO INDICARE I NOMI PROPOSTI PER LA SOSTITUZIONE.

07. LA DELIBERAZIONE DI REVOCA COMPORTA LA NOMINA DEI NUOVI AMMINISTRATORI.

ART. 53

(ISTITUZIONI PER LA GESTIONE DI SERVIZI PUBBLICI)

01. L'ISTITUZIONE E' RETTA DA UN CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, COMPOSTO DA TRE O CINQUE MEMBRI.

02. I MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE RESTANO IN CARICA PER LA DURATA DEL CONSIGLIO COMUNALE CHE LI HA ESPRESSI, SONO RIELEGGIBILI, E CESSANO DALLE LORO FUNZIONI CON LA NOMINA DEI LORO SUCCESSORI.

03. AGLI AMMINISTRATORI DELLE ISTITUZIONI SI APPLICANO LE PREVISIONI IN MATERIA DI INELEGGIBILITA' ED INCOMPATIBILITA' STABILITE PER I CONSIGLIERI COMUNALI, ESTENDENDOSI ALL'ISTITUZIONE OGNI RIFERIMENTO NORMATIVO RIGUARDANTE IL COMUNE.

04. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' EMANARE DIRETTIVE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA ISTITUZIONE.

05. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA ISTITUZIONE, SENTITO IL CONSIGLIO COMUNALE, PUO' NOMINARE DIRETTORE DELL'ISTITUZIONE MEDESIMA IL SEGRETARIO COMUNALE, OVVERO ANCHE UNA PERSONA ESTERNA ALL'AMMINISTRAZIONE, IN BASE A PUBBLICO CONCORSO O A CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO.

06. LA GIUNTA COMUNALE, SENTITO IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA ISTITUZIONE, ASSEGNA ALLA STESSA I MEZZI NECESSARI AL SUO FUNZIONAMENTO.

07. L'AMMINISTRAZIONE E LA GESTIONE DELLA ISTITUZIONE, LA VIGILANZA ED I CONTROLLI SULLA STESSA SONO DISCIPLINATI DA UN APPOSITO REGOLAMENTO COMUNALE.

ART. 54

(PARTECIPAZIONE A SOCIETA' DI CAPITALI)

01. IL COMUNE PUO' PARTECIPARE A SOCIETA' PER AZIONI A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO LOCALE E PROMUOVERNE LA FONDAZIONE.

02. QUALORA LA PARTECIPAZIONE DEL COMUNE A SOCIETA' PER AZIONI SIA SUPERIORE AL VENTI PER CENTO, LO STATUTO DI QUESTE DOVRA' PREVEDERE CHE ALMENO UN MEMBRO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO SINDACALE SIANO NOMINATI DAL COMUNE, AI SENSI DELL' ARTT. 2458 DEL CODICE CIVILE.

ART. 55

(PROMOZIONE DI FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE TRA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE)

01. IL COMUNE PROMUOVE FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE TRA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E PARTECIPA AGLI ACCORDI DI PROGRAMMA PER L' AZIONE INTEGRATA E COORDINATA DELLE STESSE.

ART. 56

(RAPPRESENTANZA DEL COMUNE PRESSO SOCIETA' DI CAPITALI E STRUTTURE ASSOCIATIVE)

01. IL RAPPRESENTANTE DEL COMUNE DELL' ASSEMBLEA DELLE SOCIETA' DI CAPITALI E DELLE STRUTTURE ASSOCIATIVE E' IL SINDACO O UN AMMINISTRATORE DA LUI DELEGATO.

ART. 57

(AMMINISTRATORI E SINDACI DI NOMINA COMUNALE E RAPPRESENTANTI COMUNALI)

01. IL CONSIGLIO COMUNALE DETERMINA GLI INDIRIZZI GENERALI DELL' ATTIVITA', AI QUALI DEVONO UNIFORMARSI GLI AMMINISTRATORI E SINDACI

DI NOMINA COMUNALE E I RAPPRESENTANTI DEL COMUNE NELLE SOCIETA' PER AZIONI E NELLE STRUTTURE ASSOCIATIVE.

02. LA GIUNTA COMUNALE ESERCITA LA VIGILANZA SULL' ATTIVITA' DEI SOGGETTI DI CUI AL COMMA 01 E RIFERISCE ANNUALMENTE AL CONSIGLIO COMUNALE.

03. LA DECISIONE E IL VOTO DEI RAPPRESENTANTI COMUNALI IN MERITO AD OGNI MODIFICAZIONE DELLO STATUTO DEVONO ESSERE CONFORMI A UNA PRECEDENTE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO.

TITOLO 07

FINANZE E CONTABILITA'

ART. 58

(CONTROLLO ECONOMICO INTERNO DELLA GESTIONE)

01. IL CONTROLLO ECONOMICO INTERNO E' SVOLTO DAL REVISORE DEI CONTI.

02. IL BILANCIO DEL COMUNE, IN AGGIUNTA ALLA COPIA REDATTA NELLE FORME PREVISTE DALLA LEGGE, PUO' ESSERE STRUTTURATO ANCHE SECONDO ALTRE FORME, TALI DA CONSENTIRE TECNICHE DI CONTROLLO ECONOMICO DELLA GESTIONE.

03. I REGOLAMENTI CHE DANNO ESECUZIONE AL PRESENTE STATUTO INDICANO

LE TECNICHE E I MODELLI DA SEGUIRE PER L'ESPLETAMENTO DEL CONTROLLO ECONOMICO DELLA GESTIONE.

ART. 59

(REVISORE DEI CONTI)

01. IL REVISORE DEI CONTI SVOLGE LE FUNZIONI ATTRIBUITE DALLA LEGGE E DALLO STATUTO.

02. ESERCITA IL CONTROLLO DI GESTIONE, ESAMINANDO, IN PARTICOLARE, IL RAGGIUNGIMENTO DI OBIETTIVI E DI STANDARD.

03. IL REVISORE DEI CONTI HA LA COLLABORAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE E/O DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CHE PROVVEDE A FORNIRE INFORMAZIONI E DATI DISPONIBILI.

04. IL REVISORE DEI CONTI, NELL'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI, HA DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI E DOCUMENTI DELL'ENTE.

05. PUO' INOLTRE CHIEDERE INFORMAZIONI E CHIARIMENTI AI DIPENDENTI DEL COMUNE ED AI RAPPRESENTANTI DI ESSO IN AZIENDE, ISTITUZIONI, SOCIETA' OD ALTRI ORGANISMI.

06. IL SINDACO PUO' INVITARE IL REVISORE DEI CONTI ALLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA. IN TAL CASO, SE RICHIESTO DA CHI HA LA PRESIDENZA DELLA RIUNIONE, FORNISCE SPIEGAZIONI SULLA PROPRIA ATTIVITA'.

07. IL REVISORE DEI CONTI COLLABORA CON IL CONSIGLIO NELLA SUA FUNZIONE DI CONTROLLI O E DI INDIRIZZO.

ART. 60

(MOTIVAZIONI DELLE DELIBERAZIONI CONSILIARI)

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, NELL'ESAME DEI BILANCI, DEI PIANI E DEI PROGRAMMI, DEVE TENERE IN CONSIDERAZIONE ANCHE LE RELAZIONI, I RILIEVI E LE PROPOSTE EVENTUALI DEL REVISORE DEI CONTI E, CONSEGUENTEMENTE, MOTIVARE LE PROPRIE DECISIONI QUALORA QUESTE CONTRASTINO CON QUANTO SUGGERITO DEL REVISORE.

TITOLO 08

NORME TRANSITORIE

ART. 61

(REVISIONE DELLO STATUTO)

01. LE MODIFICAZIONI DELLO STATUTO SONO ADOTTATE CON LE MEDESIME PROCEDURE PREVISTE PER LA SUA APPROVAZIONE.

02. LA PROPOSTA DI ABROGAZIONE TOTALE DELLO STATUTO DEVE ESSERE ASSUNTA CONGIUNTAMENTE ALLA PROPOSTA DI APPROVAZIONE DI UN NUOVO STATUTO.

03. UNA PROPOSTA DI REVISIONE DELLO STATUTO, RESPINTA DAL CONSIGLIO COMUNALE, NON PUO' ESSERE RIPROPOSTA SE NON E' TRASCORSO UN ANNO DALLA SUDDETTA DETERMINAZIONE NEGATIVA.

ART. 62

(ENTRATA IN VIGORE)

01. LO STATUTO E' ADOTTATO DAL CONSIGLIO COMUNALE E, DOPO L'ESPLETAMENTO DEL CONTROLLO DA PARTE DEL COMPETENTE ORGANO REGIONALE, E'

PUBBLICATO NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE, AFFISSO ALL'ALBO PRETORIO DEL COMUNE PER 30 GIORNI CONSECUTIVI ED INVIATO AL MINISTERO DELL'INTERNO PER ESSERE INSERITO NELLA RACCOLTA UFFICIALE DEGLI STATUTI. LO STATUTO ENTRA IN VIGORE IL TRENTESIMO GIORNO SUCCESSIVO ALLA SUA PUBBLICAZIONE NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE.

ART. 63

(REGOLAMENTI COMUNALI ANTERIORI)

01. I REGOLAMENTI COMUNALI ANTERIORI AL PRESENTE STATUTO RESTANO IN VIGORE PER LE PARTI IN CUI NON SONO INCOMPATIBILI CON ESSO E FINO ALL'ENTRATA IN VIGORE DEI NUOVI REGOLAMENTI.

ART. 64

(GRUPPI CONSILIARI - DEROGA IN SEDE DI PRIMA APPLICAZIONE DELLO STATUTO)

01. NELLA PRIMA APPLICAZIONE DEL PRESENTE STATUTO, IN DEROGA A QUANTO PREVISTO DAL PRECEDENTE ARTT. 10 , POTRA' ESSERE MANTENUTA UNA DIVERSA ARTICOLAZIONE DEI GRUPPI CONSIGLIARI.